

n. 23394/2010 O/P

TRIBUNALE DI NAPOLI
V Sezione civile
Il Giudice dell'Esecuzione
dr. Leonardo Pica

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 6.4.2011;

letto il ricorso per la determinazione delle modalità di esecuzione depositato in data 7.10.2010 ex art. 612 c.p.c. da X;

rilevato che il ricorrente ha inteso azionare quanto disposto dalla sentenza resa da questo Tribunale in data 12.8.2008, che ha condannato Y <<a consentire a X l'accesso agli immobili di sua proprietà ubicati al secondo ed ultimo piano della scala B del fabbricato condominiale per l'esecuzione delle opere di rifacimento dei solai e del lastrico solare sovrastante per il tempo di sei mesi a decorrere dal primo ingresso>>;

considerato che non sussistono le condizioni per l'eseguibilità nelle forme previste dall'art. 612 cit., costituendo questo lo strumento processuale per l'attuazione del diritto sostanziale riconosciuto dagli artt. 2931 (obblighi di fare fungibili) e 2933 c.c. (obblighi di distruzione);

considerato che, per quanto riguarda i cd. obblighi di *patti*, la tutela esecutiva prevista dall'art 612 cit. può essere invocata tutt'al più, nelle ipotesi in cui trattasi di stabilire le modalità di esecuzione di opere ad iniziativa dell'esecutante, rispetto alle quali l'esecutato è tenuto ad un semplice *patti* (ad esempio la realizzazione di opere sul fondo servente necessarie al fine dell'esercizio di una servitù: cfr. Cass. 27.10.1966 n. 2667; 21.3.1969 n. 914; 29.4.1975 n. 1665; 15.3.1980 n. 1749), ma non certamente quando, come nella specie, l'interesse che realizza l'attività del creditore (a cui corrisponde l'obbligo di "tollerare" del debitore) è soddisfatto dallo svolgimento dell'attività stessa (come, nella specie, dall'accesso sul fondo altrui per un periodo di tempo determinato);

considerato, invero, che nella presente fattispecie, appare dubbia la cd. fungibilità della prestazione posta a carico dell'esecutato e che, comunque, a voler ritenere ammissibile l'esecuzione diretta dell'obbligo di cui alla condanna azionata, questo giudice dovrebbe limitarsi a designare l'ufficiale giudiziario perché provveda a consentire l'immissione dell'esecutante nei cespiti dell'esecutata, facendosi assistere, se del caso, dalla forza pubblica, tutela che, però, a ben vedere è proprio quella ottenibile secondo il diverso procedimento di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. (nell'ambito del quale, per la determinazione delle modalità di esecuzione dell'accesso e per la risoluzione delle eventuali difficoltà di ordine materiale è concesso alle parti lo strumento di cui all'art. 610 c.p.c.);

PQM

il G.E., letto l'art. 612 c.p.c.,
dichiara improponibile il ricorso.

Si comunicati.

Napoli, 13.4.2011

Il giudice dell'esecuzione
dr. Leonardo Pica